

Legge 21 aprile 2023, n. 41 di conversione del DI 13/2023 recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*”.

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'articolo 45 del provvedimento in esame reca un complesso di disposizioni volte, *inter alias*, a disciplinare la gestione delle risorse del Fondo per il finanziamento dell'attuazione delle misure del Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e ulteriori disposizioni in materia di contrasto all'inquinamento atmosferico;

l'articolo 45-bis del medesimo decreto-legge, al comma 2, apporta modifiche alla disciplina relativa al Comitato ETS, autorità nazionale competente per l'*emission trading*, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 47 del 2020 di recepimento della normativa europea in materia di Sistema per lo scambio delle quote di emissione dell'Unione europea recata dalla direttiva 2003/87/CE;

la Missione M2 del PNRR, «Rivoluzione verde e transizione ecologica», nell'ambito delle misure per la salvaguardia della qualità dell'aria, prevede una specifica riforma volta all'adozione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico che mira ad allineare la legislazione nazionale e regionale e ad introdurre le relative misure di accompagnamento per la riduzione delle emissioni degli inquinanti atmosferici (in conformità con gli obiettivi fissati dalla Direttiva 2016/2284 sui limiti nazionali di emissione) e di gas clima alteranti;

il PNRR persegue, inoltre, il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati a livello Unione europea anche attraverso la transizione verso un'economia circolare, la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti e la prevenzione dell'inquinamento, rafforzando, *in primis*, le infrastrutture per la raccolta differenziata. Come noto, gli impianti di chiusura del ciclo dei rifiuti presuppongono il rispetto del principio di gerarchia, secondo l'ordine di priorità contenuto nella direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE), e dunque la riduzione prossima alla «zero» degli scarti da destinare, come *extrema ratio*, allo smaltimento, tanto più a fronte dei nuovi obiettivi, sia temporali che percentuali in peso, fissati, nell'ambito del pacchetto di misure sull'economia circolare, dalla Direttiva 2018/851/UE per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani pari al 55 per cento entro il 2025, 60 per cento entro il 2030 e il 65 per cento entro il 2035;

in questo contesto, pianificatorio e normativo, che suggerisce di avviare programmi di *decommissioning* degli impianti di incenerimento e delle linee di combustione, in coerenza con gli impegni assunti per la progressiva diminuzione della produzione dei rifiuti, si colloca la soluzione del Commissario straordinario per il Giubileo 2025 di incentrare la pianificazione della gestione dei rifiuti del territorio di Roma Capitale sulla realizzazione di un nuovo impianto di incenerimento, con capacità di trattamento pari a 600.000 t/anno, in regime di *project financing*, in forza dei compiti assegnati ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con il quale sono state trasferite al medesimo Commissario anche le competenze regionali in materia di rifiuti previste dal Codice dell'ambiente;

secondo un recente studio di Zero Waste Europe, gli inceneritori di ultima generazione non offrono soluzioni incoraggianti sotto il profilo dell'impatto sull'ambiente e, nonostante i sistemi di filtraggio più moderni e tecnologicamente avanzati, emettono ugualmente sostanze tossiche, come diossine, idrocarburi policiclici aromatici e furani, senza considerare l'impatto dei residui solidi derivanti dai processi di combustione e di trattamento dei fumi;

per il territorio di Roma Capitale, il peggioramento della qualità dell'aria, in un contesto che presenta già rilevanti criticità, oltre all'incenerimento di rifiuti, sarà aggravato anche dalle emissioni per il trasporto degli stessi e al conseguente aumento delle concentrazioni di diossina, PM10, PM2,5, NOx, micro e nanopolveri;

dal punto di vista emissivo ed economico, inoltre, secondo le indicazioni fornite dell'Unione europea, i costi di gestione dell'incenerimento potrebbero aumentare considerevolmente nell'ambito delle politiche di raggiungimento della neutralità climatica al 2050 per effetto dell'adeguamento ai meccanismi ETS (*Emission Trading Scheme*) di scambio delle quote di emissioni di CO<sub>2</sub> entro il 2026, considerate le grandi quantità di CO<sub>2</sub> rilasciate durante il loro esercizio,

impegna il Governo

**ad adottare adeguate iniziative di carattere normativo e amministrativo volte a promuovere la gestione sostenibile dei rifiuti escludendo la realizzazione di nuovi impianti di incenerimento e coincenerimento o che utilizzino rifiuti come combustibile, compresi i procedimenti autorizzativi di progetti di impianti non conclusi con il rilascio dell'autorizzazione, e favorendo la dismissione progressiva degli impianti esistenti, in coerenza con gli impegni assunti per la progressiva diminuzione della produzione dei rifiuti e nel pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), delle direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE e 2003/87/CE, dei criteri di cui agli articoli**

178, 179 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e della normativa nazionale e regionale che promuove e incentiva la raccolta differenziata ed il riuso, con l'obiettivo primario di preservare la qualità dell'aria, ridurre gli impatti ambientali sul territorio e proteggere la salute pubblica da fenomeni potenzialmente inquinanti.

9/1089/4. Francesco Silvestri, Ilaria Fontana, Alfonso Colucci.

**PARERE CONTRARIO DEL GOVERNO. RESPINTO DALL'ASSEMBLEA**

La Camera,

premesso che:

il decreto, al comma 2 dell'articolo 52, autorizza una spesa complessiva pari a 250 milioni per il periodo 2023-2027, in favore del Commissario unico per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, per la realizzazione di tutti gli interventi necessari alla messa in sicurezza della discarica di Malagrotta di Roma Capitale, in ragione della procedura di pre-infrazione Eu Pilot n. 9068/16 ENVI, per presunte violazioni della direttiva 1999/31/CE sulla chiusura e fase post-operativa;

l'articolo 13 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, come convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 stabilisce che al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, il Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, esercita le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

con Ordinanza n. 7 del 1 dicembre 2022 il Commissario straordinario di Governo ha approvato il Piano di Gestione dei rifiuti di Roma Capitale e i relativi documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla Direttiva 2001/42/CE recepita con decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazione e integrazioni, prevedendo che il 90 per cento dei rifiuti indifferenziati vengano avviati interamente al recupero energetico diretto, tramite un impianto di termovalorizzazione della potenza di 600 mila t/a, senza alcun pre-trattamento dei rifiuti residui indifferenziati;

la scelta di indirizzare i rifiuti indifferenziati alla termovalorizzazione, senza alcun pre-trattamento, non è accompagnata da alcuna significativa analisi comparativa delle diverse opzioni di trattamento, che consideri vantaggi e svantaggi dell'opzione zero, con la valutazione delle opportune alternative impiantistiche capaci di ricevere e trattare i rifiuti urbani residui, per trasformarli in materie prime seconde (MPS), sottoprodotti e prodotti, che incorpori tutte le migliori BAT (*Best Available Techniques*) e BRef (*Best References*) dell'Unione Europea, in coerenza con gerarchia comunitaria e nazionale dei rifiuti;

in coerenza con il quadro normativo vigente di livello europeo (Pacchetto Economia Circolare UE del 2018) recepito nel TUA con il decreto legislativo n. 116 del 2020, va invece il vigente Piano Regionale di gestione dei rifiuti del Lazio, approvato il 5 agosto 2020, che definisce in maniera integrata le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, perseguendo l'obiettivo di *decommissioning* dal 2030 dell'incenerimento e prediligendo il recupero di materia a quello energetico;

il Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF, *Recovery and Resilience Facility*) stabilisce che nessuna misura inserita nel Piano per la ripresa e la resilienza di uno stato membro (RRP, *Recovery and Resilience Plan*) debba arrecare danno agli obiettivi ambientali. Ai fini del regolamento RRF, il principio DNSH va interpretato ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Tassonomia (UE) 2020/852, che definisce il «danno significativo» per i sei obiettivi ambientali, tra i quali: «4. si considera che un'attività arreca un danno significativo all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, o se comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti oppure se lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente»;

la stessa UE nel 2020 nel dettare i criteri d'impiego del *Just Transition Fund* (Jtf) e del *Cohesion Fund* nel periodo 2021-2027 ha escluso l'impiego dei fondi strutturali per finanziare nuovi inceneritori e nuove discariche nei paesi membri, indirizzo confermato dall'esclusione dalla tassonomia della finanza UE degli impianti che bruciano rifiuti per produrre energia,

impegna il Governo

**ad escludere dai poteri del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, quella di autorizzare nuovi impianti di incenerimento nel territorio di Roma Capitale, nel rispetto del Pacchetto Economia Circolare dell'Unione europea e del Piano regionale dei rifiuti del Lazio.**

9/1089/9. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

**PARERE CONTRARIO DEL GOVERNO. RESPINTO DALL'ASSEMBLEA**